



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE VIABILITA', PATRIMONIO E IDROGEOLOGICO
Servizio Trasporti

OGGETTO: XXV OLIMPIADI INVERNALI MILANO - CORTINA 2026
STRADE PROVINCIALI N. 24 "TIRANO - STAZZONA", N. 26 "DEL CAMPONE", N. 26 DIR. A "SERNIO-VALCHIOSA", N. 27 "PER IL PASSO DELLO STELVIO", N. 27 DIR. A "S.P.27 - VERVIO", N. 27 DIR. B "GROSIO-S.S. 38" E N. 28 "DELLE MOTTE DI OGA" - ORDINANZA TEMPORANEA DI DIVIETO DI TRANSITO AI VEICOLI AVENTI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 T (NON ADIBITI AL TRASPORTO DI PERSONE) E DI DIVIETO DI TRANSITO AI VEICOLI CHE TRASPORTANO MERCI PERICOLOSE (ADR).

ORDINANZA N. 20

(VALIDA DAL 4 AL 22 FEBBRAIO 2026)

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- i Comuni di Bormio e di Livigno sono sede di gara delle XXV Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, in programma nel prossimo mese di febbraio;
- in occasione dell'evento olimpico è previsto un significativo incremento del flusso veicolare con particolare intensità verosimilmente nella fascia oraria mattutina dalle ore 06.00 alle ore 10.00;
- il decreto ministeriale 31.12.2025 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante il calendario dei divieti alla circolazione nei giorni festivi per i veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate, all'art. 13 ha previsto un'apposita deroga per i veicoli impegnati direttamente nell'ambito dei Giochi Olimpici;
- non è ancora noto il numero e il tipo di veicoli che beneficeranno della predetta deroga, di talché appare altamente verosimile che anche nei giorni festivi il traffico di mezzi pesanti autorizzati alla circolazione andrà ad incrementare il già intenso flusso veicolare;
- per garantire la sicurezza e fluidità della circolazione e la gestione coordinata dei flussi di traffico, si rende necessario adottare le misure di gestione che rientrano nel piano straordinario per la Viabilità e Mobilità approvato dall'apposito tavolo tecnico coordinato dalla Prefettura di Sondrio;
- il suddetto piano prevede, tra i vari dispositivi, per il periodo dal 4 al 22 febbraio 2026, l'istituzione del divieto di transito sulle principali vie di accesso alle venue olimpiche (strade statali a monte di Bianzone e provinciali a monte di Tirano), ai veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate non adibiti al trasporto di persone, dalle ore 6.00 alle ore 10.00 e del divieto di transito ai veicoli che trasportano merci pericolose – ADR, dalle ore 6.00 alle ore 11.00;

ATTESO che dell'emissione della presente ordinanza è stato dato preavviso mediante comunicazione ai soggetti interessati e diffusione ai principali organi di informazione, con nota protocollo n. 210 del 7 gennaio 2026;

RITENUTO pertanto necessario regolamentare, in via temporanea e straordinaria, la circolazione sulle strade provinciali in oggetto secondo quanto contenuto nel sopraccitato piano straordinario, anche al fine di darne la necessaria diffusione e promuoverne la conoscenza degli interessati;

SU PROPOSTA conforme del competente responsabile di servizio d'intesa con il responsabile del servizio Viabilità e Idrogeologico, in ottemperanza al Codice della Strada;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da Antonio Rodondi e stampato il giorno 27/01/2026 da Marta Gianoli.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

DISPONE

dal 4 febbraio 2026 al 22 febbraio 2026:

- il divieto di transito ai veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate non adibiti al trasporto di persone, **dalle ore 6.00 alle ore 10.00;**
- il divieto di transito ai veicoli che trasportano merci pericolose – ADR, **dalle ore 6.00 alle ore 11.00;**

sulle seguenti strade provinciali:

- n. 24 "Tirano – Stazzona", dal km 3+750 al km 4+500;
- n. 26 "del Campone", sull'intera tratta;
- n. 26 dir. A "Sernio - Valchiosa", sull'intera tratta;
- n. 27 "per il Passo dello Stelvio", sull'intera tratta;
- n. 27 dir. A "S.P. 27 – Vervio", sull'intera tratta;
- n. 27 dir. B "Grosio – S.S. 38", sull'intera tratta;
- n. 28 "delle Motte di Oga", sull'intera tratta.

I suddetti divieti non si applicano a:

- a) Forze di Polizia;
- b) Forze Armate;
- c) Vigili del Fuoco;
- d) Protezione Civile;
- e) Croce Rossa Italiana - AREU;
- f) Regioni ed altri Enti territoriali.

I suddetti divieti non si applicano, inoltre, ai veicoli adibiti ai seguenti servizi pubblici, purché contrassegnati dall'apposito logo aziendale:

- a) TERNA S.p.A., e-distribuzione S.p.A. e Reti Valtellina Valchiavenna s.r.l., gestori della rete elettrica;
- b) S.EC.AM. S.p.A. in qualità di gestore del servizio idrico e del servizio di raccolta rifiuti;
- c) servizi postali, effettuati con veicoli appartenenti alle Poste Italiane S.p.A.;
- d) servizi radiotelevisivi;
- e) servizi di pronto intervento e di emergenza connessi alla gestione della circolazione stradale, utilizzati dagli enti proprietari e/o gestori di strade o loro appaltatori;
- f) servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio per conto di ANAS S.p.A., Provincia di Sondrio e Comuni interessati.

Eventuali ulteriori deroghe potranno essere valutate ed eventualmente autorizzate dalla scrivente Provincia a seguito di motivata e documentata istanza, dalla quale emerga l'indifferibilità e l'urgenza del transito, non altrimenti procrastinabile.

La presente ordinanza, oltre che essere esposta in loco con i prescritti segnali stradali (cfr. allegato A), verrà resa nota al pubblico, anche mediante pubblicazione all'albo pretorio online. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all'articolo 12 del D. Lgs. n. 285/1992.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 285/1992 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla sua adozione e con le formalità stabilite all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, comunico inoltre che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia entro il termine di 60 giorni dalla notifica (o comunque dalla piena conoscenza da parte dei destinatari), ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Sondrio, 27/01/2026

IL DIRIGENTE
Ing. Antonio Rodondi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

Responsabile del servizio Trasporti: Ing. Sara Fortini (tel. 0342 531321)

Responsabile del servizio Viabilità e Idrogeologico: Ing. Angelo Colombi (tel. 0342 531214)

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da Antonio Rodondi e stampato il giorno 27/01/2026 da Marta Gianoli.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

ALLEGATO A

